



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA-DEC-2009-0000427 del 07/05/2009

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'articolo 35, comma 2 ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

**VISTO** il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche e integrazioni;

**PRESO ATTO** che:

- con nota del 31.05.2002 (protocollata al n. 6151/VI/A.O.13.B del 07.06.2002), la società Energia S.p.A., con sede in Milano, Via Pirelli, 32, ai sensi del D.L. 7 febbraio 2002 n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002 n. 55, nell'ambito della contestuale richiesta di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio presentata al Ministero delle attività produttive, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, per la realizzazione di una centrale cogenerativa a ciclo combinato alimentata a gas naturale, formata da due gruppi di 400 e 800 MWe per una potenza complessiva lorda pari a 1200 MWe, da ubicare nel comune di Pisticci (MT);
- la Società Energia S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito della documentazione, al fine dell'espressione di eventuali osservazioni, tramite annunci di stampa sui quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 06.06.2002, tali annunci sono stati integrati sui medesimi quotidiani in data 17.10.2002, a seguito del deposito dei progetti preliminari delle opere connesse costituite da due linee elettriche interrato della lunghezza di circa 2,1 km, a 150 kV e 220 kV, sino alla stazione di Pisticci, da una linea elettrica a 380 kV avente lunghezza complessiva di circa 32 km, di cui 30 km in linea aerea e circa 2 km in cavo interrato e da un gasdotto interrato con diametro nominale DN 500 (20") di lunghezza complessiva di circa 3,9 km;

- successivamente, a seguito di variante apportata al progetto originario, consistente in un ridimensionamento della potenza da 1200 MWe a 750 MWe e in una modifica delle relative opere connesse consistenti in una linea elettrica da 380 kV lunga circa 31 km, di cui 2 km in cavo interrato e circa 29 km in linea aerea, ed un gasdotto lungo circa 3,9 km. di con successiva nota del 13 maggio 2003 (5522/VIA del 16.05.2003), è stata presentata dalla società Energia S.p.A. in data 13.05.2003 una nuova istanza di compatibilità ambientale per la centrale e le opere connesse come descritte. In data 16.05.2003 il proponente ha provveduto a dare avviso al pubblico con annunci di stampa sui quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";
- in data 06.08.2003 società Energia S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con note del 19.03.2003 e del 07.07.2003; in data 06.08.03; al riguardo la Società ha provveduto a dare avviso al pubblico con annunci di stampa il giorno 06.08.2003 sui quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società Energia S.p.A. in data 31.05.2002, 13.05.2003, 06.08.2003 e dei chiarimenti forniti in sede di istruttoria tecnica;

**PRESO ATTO** che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, le seguenti osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che sono state considerate ai fini della definizione del procedimento:

- Città di Pisticci - nota dell'11.11.2002 con cui viene inviata la delibera della Giunta Comunale n. 355 del 11.11.2002 (verbale n.225);
- Comitato contro la Centrale in Val Basento - nota pervenuta il 17.12.2002;
- Amministrazione Provinciale Matera Gruppo Consiliare U.D.C. nota del 12.06.2003;
- Comune di Ferrandina -nota del 13.06.2003 con cui viene trasmessa la Deliberazione di G.C. n. 205 del Comune di Ferrandina;
- Comitato di opposizione alla costruzione della centrale elettrica da 750 MWe proposta dalla società Energia S.p.A. per Pisticci Scalo (MT) – Val Basento - nota del 26.06.2003, con cui viene trasmessa la Delibera della Giunta Comunale di Pisticci n. 200 del 13.6.2003 e di Ferrandina n. 205 del 13.6.2003;
- Comitato di opposizione alla costruzione della centrale elettrica da 750 MWe proposta dalla società Energia S.p.A. per Pisticci Scalo (MT) – Val Basento - nota del 21.07.2003, con cui viene trasmessa la Delibera della Giunta Comunale di Pisticci n. 165 dell'8.7.2003;
- Comitato dei Cittadini di Opposizione alla Centrale di Pisticci, nota pervenuta il 23.02.2004 con cui sono trasmessi i Comunicati del 22.09.2003 e 06.02.2004;
- Città di Pisticci - nota del 31.3.2004 con cui viene trasmessa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125del 8.3.2004 (verbale n. 3);
- Associazione culturale di promozione multimediale "Mp3" - nota pervenuta il 02.08.2004;
- Città di Pisticci, nota del 19.10.2004;
- Città di Pisticci - nota del 26.11.2004 con cui si trasmette la deliberazione del Consiglio Comunale n. 290 del 19.10.2004 (verbale n. 23);
- Comune di Bernalda nota del 16.12.2004 con cui si trasmette la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.11.2004;
- Città di Pisticci – nota del 28.12.2004 con cui si trasmette la deliberazione del Consiglio



*Il Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Comunale n. 374 del 20.12.2004 (verbale n. 23);

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali n. ST/402/8225/2004 del 08.03.2004 che allegato fa parte integrante del presente provvedimento;

**ACQUISITA** la delibera n. 2815 del 07.12.2004, con la quale la Regione Basilicata, sulla base del parere reso in data 12.10.2004 dal Comitato Tecnico Regionale Ambiente, ha espresso parere negativo in merito al progetto di centrale cogenerativa a ciclo combinato da 750 MWe ubicata in Comune di Pisticci presentato dalla Energia S.p.A. Tale parere costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**ACQUISITI:**

- il parere favorevole con prescrizioni n. 608 espresso in data 22.07.2004 dalla Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, che allegato fa parte integrante del presente provvedimento;
- il parere n. 733 del 29.09.2005 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, che allegato fa parte integrante del presente provvedimento, con il quale la stessa, a seguito dell'esame delle problematiche connesse al piano di risanamento della qualità dell'aria, evidenziate nel parere della Regione Basilicata di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 2815 del 07.12.2004, nonché il parere del Comune di Pisticci, pur confermando il precedente positivo parere n. 608 del 22.07.2004, ne aggiorna il quadro prescrittivo ed inoltre " *preso atto della rilevanza del problema connesso alla produzione di polveri sottili secondarie a seguito delle trasformazioni chimico fisiche degli inquinanti primari (NOx, Sox, COV etc) in atmosfera*" ha ritenuto di condizionare il proprio parere positivo " *all'adozione da parte della Regione Basilicata del Piano di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del D.lgs 351/1999 da redigersi in modo da tener conto anche della situazione di macroarea di cui la Regione fa parte e che sarà individuata con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*";

**PRESO ATTO** che con nota DSA-2008-0035541 del 03.12.2008 la Direzione Salvaguardia Ambientale dell'Ambiente e della tutela del territorio ha chiesto alla Regione Basilicata se, alla luce di eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti anche in sede di redazione del piano di risanamento della qualità dell'aria, ritenesse di dover aggiornare il parere già espresso;

**CONSIDERATO** che:

- la Regione Basilicata non ha riscontrato la sopra citata richiesta della Direzione Generale Salvaguardia Ambientale;
- la Regione Basilicata potrà comunque esprimere le proprie ulteriori valutazioni di carattere ambientale in sede di procedimento autorizzatorio;

**CONSIDERATO** che:

- la Regione Basilicata non ha ancora emanato Piano di risanamento della qualità dell'aria di cui al D.M. 02.04.2002, n. 60 e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 351/1999;

- le conclusioni adottate in data 21.03.05 dalla Commissione Nazionale per l'Emergenza Inquinamento Atmosferico (CNEIA), istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/VIA/2005/00160 del 18.02.05, indicano la necessità di una riduzione di tutte le emissioni inquinanti correlate con il PM<sub>10</sub> in modo da ridurre le concentrazioni medie annuali in atmosfera di circa il 30% su base nazionale;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Regione Basilicata;

## DECRETA

**giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla Società Energia S.p.A - con sede in Milano, Via Pirelli, 32 - relativo ad una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza elettrica pari a 750 MWe e relative opere connesse, da ubicare nel Comune di Pisticci (MT) nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che di seguito si riportano:**

Prescrizioni della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale

### 1. Piano di risanamento della qualità dell'aria

Preso atto della rilevanza del problema connesso alla produzione di polveri sottili secondarie a seguito delle trasformazioni chimico-fisiche degli inquinanti primari (NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, COV etc.) in atmosfera e di altri inquinanti antropici in una scala spazio-temporale anche sovraregionale il presente decreto potrà esplicitare i suoi effetti ai fini della autorizzazione alla realizzazione del progetto solo dopo l'adozione da parte della Regione Basilicata del piano di risanamento di Qualità ai sensi del D.Lgs. 351/1999 da redigersi in modo da tener conto anche della situazione della macroarea di cui la Regione fa parte e che sarà individuata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Alla verifica di ottemperanza sull'adozione del Piano va subordinato il parere in merito alla compatibilità ambientale nella procedura relativa al Decreto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto.

### 2. Misure di mitigazione

Dovranno essere osservate tutte le misure di mitigazione indicate nello studio d'impatto ambientale.

### 3. Controllo delle emissioni in atmosfera

- I limiti alle emissioni degli inquinanti atmosferici prodotti dalla centrale turbogas devono essere congrui con la migliore tecnologia disponibile al momento dell'autorizzazione finale e con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto; fermo restando che andrà perseguito l'obiettivo dei valori di emissione per gli NO<sub>x</sub> ai livelli più bassi ottenibili, in fase di esercizio in ogni caso non devono essere superati, (riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri) i valori sotto riportati:



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 40 mg/Nm<sup>3</sup>
- monossido di carbonio 30 mg/Nm<sup>3</sup>.
  
- Per le altre sostanze inquinanti, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art. 3 del DPR n. 203/88, i valori minimi riportati nel decreto ministeriale del 12 luglio 1990.
  
- I limiti di emissione di cui al punto precedente si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo o di avviamento della durata di sei mesi, a decorrere dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/88, i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera.
  
- In fase di messa a regime dell'impianto dovrà essere concordato tra l'esercente e le Autorità locali competenti (Regione, Provincia, ARPA) un protocollo per la definizione dei migliori criteri di gestione relativi alla tipologia dell'impianto, che tenga anche conto delle esperienze maturate su impianti analoghi;
  
- Nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto.
  
- Il proponente, prima dell'avvio della centrale, dovrà definire un protocollo, secondo modalità da concordare con le Autorità di controllo, per il trasferimento alle Amministrazioni (Provincia e Comune) dei dati relativi al monitoraggio in continuo degli inquinanti, dei consumi di gas naturale e dell'energia prodotta, nonché un protocollo che preveda le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

**4. Monitoraggio della qualità dell'aria**

- La Società proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano, concordato con la Regione Basilicata e sottoposto a verifica di ottemperanza, per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri del DM 60/02. Tale piano dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto e delle polveri fini e potrà prevedere l'acquisto di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente.
  
- Con frequenza biennale e per tutto il periodo dell'esercizio della centrale andrà ripetuta, sulle medesime stazioni di rilievo, l'indagine sulla qualità dell'aria tramite l'impiego dei licheni epifittici quali bioindicatori di qualità. Il monitoraggio adotterà le linee guida dell'ANPA (manuale 2/2001: I.B.L.- Indice di Biodiversità Lichenica), si baserà sull'Indice di Purezza dell'Aria (IAP) e dovrà ricomprendere indagini sul bioaccumulo di metalli pesanti. I risultati saranno rimessi anche sotto forma di grafici, tabelle e carte tematiche, all'ARPA Basilicata, all'ISPRA ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### 5. *Inquinamento luminoso*

- Il progetto dei manufatti edilizi e tecnologici dovrà contenere l'illuminazione notturna, in particolare con schermature che ne eliminino, per quanto possibile, le dispersioni verso l'alto e verso l'intorno territoriale.

#### 6. *Inquinamento acustico*

- Prima e durante la costruzione della centrale, il proponente dovrà effettuare misure di rumore ambientale secondo modalità da concordare con l'ARPA Basilicata, in prossimità dei recettori più sensibili e valutare con le autorità locali l'opportunità di interventi mitigativi mediante la realizzazione mirata di sistemi fonoassorbenti. Dovrà altresì essere evitata, salvo particolari operazioni che richiedono continuità di azione, qualsiasi lavorazione durante il periodo notturno.
- Il proponente dovrà effettuare, al termine della costruzione e prima dell'entrata in funzione della centrale, alcune campagne di misura del rumore ambientale in diversi punti della zona circostante, anche in relazione alla eventuale classificazione del territorio che il Comune potrà effettuare, soprattutto in corrispondenza delle abitazioni più vicine. La durata e la periodicità delle campagne di misura dovrà essere concordata con l'ARPA Regionale. Le campagne devono essere effettuate con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e/o altra normativa nel frattempo intervenuta e che integra e/o modifica quella precedente. Le campagne dovranno essere ripetute con l'impianto alla massima potenza di esercizio allo scopo di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal D.M. 14 Novembre 1997.
- Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, l'esercente l'impianto dovrà porre in atto adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti o sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori. La documentazione delle campagne di misura e degli eventuali provvedimenti presi per il contenimento del rumore ambientale dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità locale competente.

#### 7. *Rischio idraulico ed idrogeologico*

- La progettazione esecutiva delle opere connesse, relativamente alle interferenze con i corsi d'acqua e con le situazioni di dissesto geomorfologico, dovrà essere effettuata recependo le valutazioni formulate dall'Autorità di Bacino, relativamente agli aspetti di competenza.
- Gli attraversamenti dei corsi d'acqua delle opere connesse dovranno essere effettuati nei periodi di minor portata e non riducendo in alcun modo l'attuale sezione di deflusso; nelle aree interessate dalle attività di cantiere, dovranno essere attuati tutti gli interventi necessari al ripristino dell'originario assetto morfologico, vegetazionale e di uso agricolo del suolo.
- Ai fini del perseguimento della migliore stabilità dei sostegni previsti per l'elettrodotto, la soc. Proponente dovrà effettuare analisi puntuali della stabilità geomorfologica presso i siti di allocazione. Tali analisi verranno trasmesse, per parere, all'Autorità di Bacino.



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**8. Prelievi idrici e scarichi**

- Dovrà essere installato un idoneo misuratore delle portate idriche prelevate che andranno registrate.
- Le acque di scarico reflue dal raffreddamento dei sistemi ausiliari dovranno essere trattate per diminuirne la temperatura del 50% rispetto ai valori in uscita, prima di essere immesse come scarico nella fognatura di stabilimento.
- Sulla condotta dello scarico della fognatura di stabilimento e dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione e di campionamento posizionato in un punto scelto dall'Autorità di controllo ed accessibile a discrezione di tale Autorità.

**9. Bonifica del sito**

- Dal momento che la Centrale in progetto insiste su un'area ricadente all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale dell'area industriale Val Basento (D.M. 471/99 e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 26 febbraio 2003, S.O. n.83 alla G.U. 27 maggio 2003, n. 121), deve essere avviata una campagna di indagine approfondita sullo stato di qualità dei suoli, delle acque sotterranee, dell'entità e dell'estensione della contaminazione degli stessi secondo le procedure vigenti. Prima dell'inizio della costruzione dell'impianto saranno condotti opportuni interventi di bonifica conformemente alla procedura prescritta dal citato DM 471/99 e secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Direzione Generale per la Qualità della Vita (ex RIBO) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**10. Paesaggio**

- In fase di progettazione esecutiva dovrà essere elaborato un progetto complessivo comprendente, per l'impianto produttivo e per l'elettrodotto:
- l'inserimento estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici, che dovrà tenere conto della qualità del disegno delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale dell'illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto un inserimento visuale unitario;
- la sistemazione a verde e l'inserimento paesaggistico-ambientale del sito di progetto sulla base dei seguenti criteri:
  - utilizzo di essenze arboree ed arbustive tipiche ed autoctone, da acquisire possibilmente in ambito locale rivolgendosi preferibilmente agli ecotipi genetici locali (non d'importazione) in quanto meglio adatti alle condizioni pedologiche e meteorologiche ed al fine di introdurre elementi di tutela della biodiversità genetica;
  - impianto di macchie e raggruppamenti costituite da specie ad alto fusto associate a specie a portamento arbustivo, al fine di creare un raccordo omogeneo con le biocenosi potenziali dell'area ed incrementarne la naturalità; l'altezza degli esemplari, al momento dell'impianto, dovrà essere già significativa e comunque non inferiore a quattro metri;
  - programma di monitoraggio e manutenzione degli interventi effettuati ai fini dell'efficacia dell'effetto-barriera e di inserimento paesaggistico; la manutenzione dovrà comprendere le idonee cure colturali ed irrigue atte a garantire il buon esito degli impianti, fino al completo affrancamento della vegetazione (irrigazione di soccorso, ripristino delle fallanze, potature e sfalci delle infestanti, eventuali

- trattamenti diserbanti e antiparassitari con uso esclusivo di sostanze a bassa persistenza e tossicità, ogni altro intervento che si renda necessario per il buon esito degli interventi); il monitoraggio e le cure colturali dovranno comunque essere ripetuti con frequenze idonee per tutta la durata dell'esercizio della centrale;
- L'inserimento paesaggistico dell'elettrodotto dovrà prevedere un idoneo studio sulla mimetizzazione, strutturale e cromatica, dei sostegni nei tratti a maggiore visibilità individuati nello studio e sottolineati dal parere del Ministero per i beni e le attività culturali.
  - Compatibilmente con le esigenze tecniche che saranno oggetto di valutazione da parte del GRTN, la collocazione della sottostazione prevista nei pressi dell'elettrodotto Matera- Laino deve essere spostata in basso, nel nastro pianeggiante prossimo alla SS Basentana; l'opera deve essere realizzata in blindato per ridurre significativamente le dimensioni d'ingombro e per consentirne la mimetizzazione che andrà effettuata, oltre che con appositi accorgimenti cromatici, con fasce di protezione costituite da opere a verde.

#### 11. Piano di dismissione del nuovo impianto e smantellamento dell'attuale impianto

- Prima dell'entrata in esercizio della centrale, il Proponente dovrà presentare al dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Basilicata un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale e le condizioni di rilascio del sito. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari, a totale carico del proponente, con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto almeno tre anni prima della cessazione delle attività.
- Dopo l'entrata in esercizio della nuova centrale sarà necessaria una fase di sovrapposizione di esercizio dei due impianti volto a verificare l'efficienza dei nuovi allacci delle utenze Tecnoparco (vapore ed elettricità). Dopo tale verifica la centrale esistente potrà essere fermata, mentre verranno mantenuti in esercizio gli altri servizi industriali (acqua demineralizzata, aria compressa e gas tecnologici) per coprire i fabbisogni delle attuali utenze Tecnoparco. La nuova centrale sarà dotata di propri impianti ausiliari (acqua demineralizzata, aria compressa, antincendio), che la renderà indipendente dagli impianti di Tecnoparco.
- Il funzionamento simultaneo delle due centrali non potrà superare comunque il periodo di tempo di un anno, trascorsi i quali la vecchia centrale dovrà essere fermata e dovrà esserne avviata la dismissione. La proroga dell'esercizio simultaneo è ammessa, su richiesta tecnicamente motivata inoltrata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previo assenso da parte dello Stesso, per una sola volta e per la durata massima di un ulteriore anno.

#### 12. Compensazioni

- D'intesa con Tecnoparco e con gli Enti locali territoriali interessati, la Soc. proponente pianificherà e finanzia un progetto di piantumazione intensiva di essenze arboree nell'intorno e per quanto possibile all'interno dell'area industriale, a nuclei ed a filari, allo





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

scopo di sperimentare la riduzione dei livelli di ozono troposferico nell'ambiente tramite l'impiego dei vegetali.

- Lo studio pilota sull'abbattimento dei livelli di ozono verrà condotto in accordo con Università o altri Enti di Ricerca particolarmente specializzati nel settore sia per la componente vegetale che per la misurazione delle molecole coinvolte nel processo. I risultati saranno trasmessi, con dati riportati in forma tabellare e attraverso elaborazioni e grafici, all'ARPA Basilicata, all'APAT ed al dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

*(Prescrizioni di cui alle note n. 14882 del 07/07/2003 e 20950 del 29.09.2003 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata – Potenza):*

- a) la società Energia S.p.A. si assumerà tutti gli oneri derivanti dalla sorveglianza archeologica su tutte le aree e i tracciati interessati da splateamenti e/o sbancamenti, così come gli oneri derivanti da scavi archeologici che dovessero rendersi necessari;
- b) la società Energia dovrà individuare, prima dell'inizio dell'intervento, una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per il nulla - osta;
- c) per assicurare la sorveglianza archeologica la ditta, di cui al punto precedente, dovrà fornire archeologi, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza, che se ne riserva l'approvazione;
- d) per il medesimo scopo, la ditta, di cui al punto precedente, dovrà fornire anche operai specializzati;
- e) nel corso dei lavori di movimento terra, per ogni escavatore dovrà essere assicurata la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato, di cui ai punti 3 e 4;
- f) la Soprintendenza dovrà assumere la direzione scientifica degli interventi e disponga le modalità di esecuzione di scavi archeologici, che dovessero rendersi necessari;
- g) la società Energia per l'attività di cui al punto precedente, assumerà a sé, nelle forme di legge, gli oneri di missione per il personale di questa Soprintendenza incaricato dalla stessa Soprintendenza;
- h) la Società Energia dovrà impegnarsi ad apportare tutte le eventuali modifiche al progetto, che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area;
- i) dovrà essere comunicato, con almeno trenta giorni di anticipo, l'inizio delle attività, al fine di predisporre la necessaria sorveglianza dei lavori.
- i) Per il tracciato del nuovo gasdotto, programmato dal centro raccolta AGIP alla centrale di Pisticci Scalo, si chiede una ricognizione di superficie preventiva per accertare la presenza o meno di siti d'interesse archeologico ed il controllo delle operazioni di scavo meccanico. Le ricognizioni e la sorveglianza sul tracciato devono essere effettuate da personale tecnico specializzato sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. I costi finanziari sono da intendersi a carico dell'Ente che realizza le opere. Inoltre, in caso di scoperte di manufatti o livelli antropizzati, deve essere data l'opportunità di condurre scavi con metodi della ricerca archeologica;
- j) Analoga condizione è fissata per il segmento interrato dell'elettrodotto, dalla nuova centrale

di produzione alla stazione elettrica ubicata allo svincolo di Pisticci tra la S.S. n. 407 Basentana e la S.S. n. 176;

- k) Per le varianti proposte dell'elettrodotto si confermano le precedenti perplessità sull'affollamento delle linee sulla destra idrografica del Basento. Si conviene, in parte, sulla limitata capacità di assorbimento visivo dei tracciati A e B rispetto al progetto S.I.A. iniziale e si comprende il pericolo di dover interessare zone a particolare pregio naturalistico. Tuttavia, la soluzione C sembra praticabile e da preferirsi alle altre, anche a parità di impatto. Il vantaggio innegabile è rappresentato dalla sicura riduzione del numero di tralicci sul lato destro del Basento, già troppo affollato e corrispondente ad un'area fortemente antropizzata con presenza di siti insediativi e produttivi.

*(Prescrizioni di cui alla nota n. 13291 del 02/10/2003 della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed per il Paesaggio della Basilicata – Potenza):*

- l) al fine di mitigare l'impatto delle opere con il contesto circostante, dovrà essere predisposto un adeguato intervento di piantumazione di essenze arboree di alto fusto sia al margine dell'impianto che al suo interno.
- m) Per quanto riguarda il tracciato dell'elettrodotto è da preferire, "il tratto dell'alternativa A in cui non è stata ancora reperito un tracciato ottimale" in corrispondenza delle Coste di Uggiano (tratteggiato in rosso) o, meglio ancora, l'alternativa B (tratto in verde) che, pur interessando territori di elevato valore naturalistico e paesaggistico non antropizzato, presenta, rispetto a quella di progetto ed alla alternativa A, una minore visibilità da strade e centri urbani..."

Per quanto non espressamente indicato nelle prescrizioni sopra riportate si rinvia al parere n. ST/402/8225/2004 dell'08.03.2004 del Ministero per i beni e le attività culturali.

- 14 Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni da 1 a 12 provvederà la Regione Basilicata se non diversamente e specificamente indicato, dandone informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 13 provvederà il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizioni di cui al punto 4 relativa al monitoraggio della qualità dell'aria e quella di cui al punto 10 - ultimo alinea, relativa allo studio per l'inserimento della sottostazione elettrica.



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Energia S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera, al Comune di Pisticci, all'ARPA Basilicata, all'ISPRA nonché al Ministero dello sviluppo economico; sarà cura della Regione Basilicata comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Energia S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.200 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, della Regione Campania e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI